

Ns. Rif.: 382/20/VD

Milano, 9 ottobre 2020

OGGETTO: GRUPPO DI LAVORO "FISCALE"

Convocazione riunione del 16 ottobre 2020 in videoconferenza

Si comunica la convocazione della riunione in videoconferenza del Gruppo di lavoro in oggetto per **venerdì 16 ottobre 2020 alle ore 16.00** con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. DAC 6;
2. comunicazione ai sensi dell'art. 1 decreto legge n. 167 del 1990;
3. varie ed eventuali.

Si prega di confermare la partecipazione.

Il link per accedere alla videoconferenza sarà trasmesso direttamente sugli indirizzi personali dei membri del Gruppo di lavoro. Ove non possibile il collegamento video, sarà comunque possibile accedere in collegamento telefonico.

Si ricorda che i lavori e le discussioni devono seguire quanto stabilito nell'ordine del giorno ed essere condotti nel rispetto della vigente normativa Antitrust, del Modello di organizzazione e gestione associativo, del Codice Etico e del Codice Antitrust. In particolare, ogni partecipante è tenuto a evitare lo scambio di informazioni sensibili che possano avere effetti sulle proprie o altrui strategie commerciali (es. dati non pubblici relativi a politiche di pricing, strategie di marketing e comunicazione, costi e ricavi, condizioni commerciali). Quanto sopra riguarda sia le discussioni in riunione, sia le conversazioni informali prima e dopo l'incontro.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
Alessandro Carretta

DISTRIBUZIONE:

e p.c.:

BANCA FARMAFACTORING	Mirko ZACCARIA Carlo ZANNI (**)	Massimiliano BELINGHERI
BANCA IFIS	Silvia BARONI	Andrea BERNA Alberto STACCIONE
CREDEMFACTOR	Matteo FERRI Filippo FRANZONI	Gabriele DECO'
EXPRIVIA	Sergio GRIECO	Dario GRECO
FACTORIT	Aurelio MARANESI	Antonio DE MARTINI
FERCREDIT	Gabriele DONA'	Raffaella PISTILLI
IFITALIA	Simone FRACCAROLI	Ruxandra VALCU
INTESA SANPAOLO	Giambattista DI PACE	Stefano FIRPO
UNICREDIT FACTORING	Emanuela MARCHESINI Massimo CERIANI (*)	Simone DEL GUERRA

(*) Coordinatore della Commissione Amministrativa

(**) Presidente della Commissione Amministrativa

DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 2020, n. 100

Attuazione della direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica. (20G00119)

(GU n.200 del 11-8-2020)

Vigente al: 26-8-2020

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali

sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione

della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo

per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri

atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2018;

Vista la direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE;

Vista la direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale;

Vista la direttiva (UE) 2016/2258 del Consiglio, del 6 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio;

Vista la direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di

notifica;

Vista la direttiva (UE) 2020/876 del Consiglio, del 24 giugno 2020, che modifica la direttiva 2011/16/UE, per affrontare l'urgente necessita' di rinviare determinati termini per la comunicazione e lo scambio di informazioni nel settore fiscale a causa della pandemia di Covid-19;

Vista la legge 27 ottobre 2011, n. 193, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE - sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatto a Parigi il 27 maggio 2010;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, recante attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione

amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2014 che designa l'ufficio centrale di collegamento e i servizi di collegamento ai fini dell'attività di cooperazione amministrativa nel settore fiscale;

Visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE;

Vista la legge 11 marzo 2014, n. 23, recante delega al Governo

recante disposizioni per un sistema fiscale piu' equo, trasparente e orientato alla crescita;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto l'articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo

2020, n. 18, e in particolare il comma 3, il quale dispone che i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2020;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 20 febbraio 2020;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2020;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le norme e le procedure relative allo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di comunicazione all'Agenzia

delle entrate da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, con le altre autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea e con altre giurisdizioni estere in forza degli accordi stipulati.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) meccanismo transfrontaliero: uno schema, accordo o progetto, riguardante l'Italia e una o più giurisdizioni estere, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

1) non tutti i partecipanti allo schema, accordo o progetto risiedono, ai fini fiscali, nel territorio dello Stato;

2) uno o più partecipanti allo schema, accordo o progetto sono

contemporaneamente residenti ai fini fiscali nel territorio dello Stato e in una o piu' giurisdizioni estere;

3) uno o piu' partecipanti allo schema, accordo o progetto svolgono la propria attivita' in una giurisdizione estera tramite una stabile organizzazione ivi situata e lo schema, accordo o progetto riguarda almeno una parte dell'attivita' della stabile organizzazione;

4) uno o piu' partecipanti allo schema, accordo o progetto, senza essere residenti ai fini fiscali o avere una stabile organizzazione in una giurisdizione estera, svolgono in tale giurisdizione un'attivita';

5) lo schema, accordo o progetto puo' alterare la corretta applicazione delle procedure sullo scambio automatico di informazioni o sull'identificazione del titolare effettivo;

b) partecipante: l'intermediario o il contribuente;

c) intermediario: un soggetto che elabora, commercializza, organizza o mette a disposizione ai fini dell'attuazione un meccanismo transfrontaliero da comunicare o ne gestisce in autonomia l'intera attuazione, ovvero un soggetto che direttamente o attraverso altri soggetti, svolge un'attività di assistenza o consulenza riguardo all'elaborazione, commercializzazione, messa a disposizione ai fini dell'attuazione o gestione dell'attuazione del meccanismo transfrontaliero da comunicare, qualora, avuto riguardo alle informazioni disponibili e alle competenze necessarie per svolgere tale attività, sappia o abbia un motivo ragionevole per concludere che il medesimo meccanismo sia rilevante ai sensi dell'articolo 5. I soggetti di cui alla presente lettera sono tenuti all'obbligo di comunicazione qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

1) siano residenti ai fini fiscali nel territorio dello

Stato;

2) abbiano una stabile organizzazione nel territorio dello

Stato tramite la quale sono forniti i servizi con riguardo al

meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione;

3) siano costituiti, disciplinati o regolamentati secondo la

legge dello Stato;

4) siano iscritti a un'associazione professionale di servizi

in ambito legale, fiscale o di consulenza nel territorio dello Stato;

d) contribuente: qualunque soggetto che attua o a favore del

quale viene messo a disposizione, ai fini dell'attuazione, un

meccanismo transfrontaliero. Esso e' tenuto all'obbligo di

comunicazione qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

1) e' residente ai fini fiscali nel territorio dello Stato;

2) dispone di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato che beneficia del meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione;

3) non soddisfa le condizioni di cui ai punti precedenti e percepisce redditi o genera utili prodotti nel territorio dello Stato;

4) non soddisfa le condizioni di cui ai punti precedenti e svolge la propria attività nel territorio dello Stato;

e) impresa associata, un soggetto che svolge attività di impresa che, alternativamente:

1) esercita un'influenza dominante nella gestione di un altro soggetto ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 14 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2018;

2) ha una partecipazione superiore al 25 per cento del

capitale o del patrimonio di un altro soggetto;

3) ha piu' del 25 per cento dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria di un altro soggetto, nel caso in cui il soggetto detenga piu' del 50 per cento dei diritti di voto e' considerato detentore del 100 per cento dei diritti stessi;

4) ha diritto ad almeno il 25 per cento degli utili di un altro soggetto;

f) elemento distintivo: un indice di rischio di elusione o evasione fiscale di cui all'Allegato 1;

g) meccanismo commerciabile: un meccanismo transfrontaliero che e' suscettibile di essere messo a disposizione di una pluralita' di contribuenti senza sostanziali modifiche;

h) meccanismo su misura: un meccanismo transfrontaliero diverso da un meccanismo commerciabile;

i) vantaggio fiscale: uno tra i principali vantaggi, avente natura fiscale, che ragionevolmente ci si attende dal meccanismo transfrontaliero, tenuto conto dei fatti e delle circostanze;

1) numero di identificazione fiscale (NIF): un codice di identificazione fiscale o, in assenza di tale codice, un equivalente funzionale.

2. Ai fini di cui al comma 1, lettera e), si tiene conto delle percentuali di partecipazione o di diritto di voto possedute dai familiari della persona fisica di cui all'articolo 5, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 3

Obblighi di comunicazione e esoneri

1. Sono tenuti all'obbligo di comunicazione del meccanismo transfrontaliero all'Agenzia delle entrate gli intermediari e il contribuente.

2. Nel caso di meccanismo transfrontaliero oggetto dell'attività di più intermediari, l'obbligo di comunicazione delle relative informazioni spetta a ognuno dei soggetti coinvolti.

3. Nel caso previsto dal comma 2, l'intermediario è esonerato dall'obbligo di comunicazione se può provare che le medesime informazioni concernenti il meccanismo transfrontaliero sono state comunicate da altro intermediario, ovunque residente, all'Agenzia delle entrate o all'autorità competente di uno Stato membro dell'Unione europea o di altre giurisdizioni estere con le quali è in vigore uno specifico accordo per lo scambio delle informazioni di

cui all'articolo 6, comma 1.

4. L'intermediario e' esonerato dall'obbligo di comunicazione per le informazioni che riceve dal proprio cliente, o ottiene riguardo allo stesso nel corso dell'esame della posizione giuridica del medesimo o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del cliente stesso in un procedimento innanzi ad una autorita' giudiziaria o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualita' di intentarlo o evitarlo, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso. In ogni caso, le comunicazioni effettuate ai sensi del presente decreto legislativo, se poste in essere per le finalita' ivi previste e in buona fede, non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o

amministrative e non comportano responsabilita' di alcun tipo.

5. L'intermediario e' esonerato dall'obbligo di comunicazione del meccanismo transfrontaliero qualora dalle informazioni trasmesse possa emergere una sua responsabilita' penale.

6. In caso di esonero di cui ai commi 4 e 5, l'intermediario e' obbligato a informare ogni altro intermediario coinvolto nel meccanismo transfrontaliero di cui abbia conoscenza o, in assenza di quest'ultimo, il contribuente interessato, circa la sussistenza dell'obbligo a loro carico di comunicazione del meccanismo transfrontaliero all'Agenzia delle entrate.

7. L'obbligo di comunicazione del meccanismo transfrontaliero spetta, in ogni caso, al contribuente in caso di assenza di un intermediario, ovvero qualora quest'ultimo non abbia fornito al contribuente la documentazione attestante che le medesime

informazioni sono state gia' oggetto di comunicazione all'Agenzia delle entrate o all'autorita' competente di uno Stato membro dell'Unione europea o di altre giurisdizioni estere con le quali e' in vigore uno specifico accordo per lo scambio delle informazioni di cui all'articolo 6, comma 1.

8. In presenza di piu' contribuenti l'obbligo grava su quello che ha concordato con l'intermediario il meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione e, in sua assenza, sul contribuente che ne ha gestito l'attuazione.

9. Il contribuente e' esonerato dall'obbligo di comunicazione del meccanismo transfrontaliero qualora dalle informazioni trasmesse possa emergere una sua responsabilita' penale.

10. Il contribuente e' esonerato dall'obbligo di comunicazione se prova l'avvenuta comunicazione delle stesse informazioni da parte di

un altro contribuente, ovunque residente, all'Agenzia delle entrate o all'autorita' competente di uno Stato membro dell'Unione europea o di altre giurisdizioni estere con le quali e' in vigore uno specifico accordo per lo scambio delle informazioni di cui all'articolo 6, comma 1.

Art. 4

Obbligo di comunicazione in piu' Stati membri

1. Quando un intermediario o un contribuente sono obbligati a comunicare il medesimo meccanismo transfrontaliero a piu' di uno Stato membro, l'intermediario o il contribuente sono esonerati dall'obbligo di comunicazione nei confronti dell'Agenzia delle entrate se provano l'avvenuta comunicazione delle stesse informazioni

alle autorità competenti di un altro Stato membro secondo quanto stabilito dall'articolo 8 bis ter, paragrafi 3, 4, 7 e 8 della direttiva 2011/16/UE.

Art. 5

Il meccanismo transfrontaliero rilevante

ai fini della comunicazione

1. Il meccanismo transfrontaliero è soggetto all'obbligo di comunicazione se sussiste almeno uno degli elementi distintivi.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite, senza modificazioni di natura sostanziale, le regole tecniche per l'applicazione del presente decreto, ivi compresa l'ulteriore specificazione degli elementi distintivi dei meccanismi

medesimi ai sensi dell'Allegato 1, nonché i criteri in base ai quali verificare quando i suddetti meccanismi sono diretti ad ottenere un vantaggio fiscale.

3. Il silenzio dell'Amministrazione finanziaria circa un meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione non implica l'accettazione della validità o del trattamento fiscale di tale meccanismo.

Art. 6

Oggetto della comunicazione

1. Le informazioni oggetto di comunicazione all'Agenzia delle entrate riguardano:

a) l'identificazione degli intermediari e dei contribuenti interessati, compresi il nome, la data e il luogo di nascita ovvero

la denominazione sociale o ragione sociale, l'indirizzo, la residenza ai fini fiscali, il NIF (numero di identificazione fiscale), nonché i soggetti che costituiscono imprese associate di tali contribuenti;

b) gli elementi distintivi presenti nel meccanismo transfrontaliero che lo rendono oggetto di comunicazione;

c) una sintesi del contenuto del meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione;

d) la data di avvio dell'attuazione del meccanismo transfrontaliero;

e) le disposizioni nazionali che stabiliscono l'obbligo di comunicazione del meccanismo transfrontaliero;

f) il valore del meccanismo transfrontaliero oggetto dell'obbligo di comunicazione;

g) l'identificazione delle giurisdizioni di residenza fiscale dei

contribuenti interessati, nonche' delle eventuali altre giurisdizioni potenzialmente interessate dal meccanismo transfrontaliero oggetto dell'obbligo di comunicazione;

h) l'identificazione di qualunque altro soggetto potenzialmente interessato dal meccanismo transfrontaliero nonche' delle giurisdizioni a cui tale soggetto e' riconducibile.

2. Per gli intermediari, le informazioni di cui al comma 1 sono oggetto di comunicazione solo nella misura in cui gli stessi ne sono a conoscenza, ne sono in possesso o ne hanno il controllo.

Art. 7

Termine di presentazione all'Agenzia delle entrate

1. Gli intermediari comunicano all'Agenzia delle entrate le

informazioni di cui all'articolo 6 del presente decreto, entro trenta giorni a decorrere:

a) dal giorno seguente a quello in cui il meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di comunicazione e' messo a disposizione ai fini dell'attuazione o a quello in cui e' stata avviata l'attuazione;

b) dal giorno seguente a quello in cui hanno fornito, direttamente o attraverso altre persone, assistenza o consulenza ai fini dell'attuazione del meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di comunicazione.

2. In caso di meccanismi commerciabili, gli intermediari devono presentare all'Agenzia delle entrate, ogni tre mesi, una relazione periodica con cui aggiornano le informazioni di cui all' articolo 6, comma 1, lettere a), d), g) e h), diventate disponibili dopo la

comunicazione di cui al comma 1 o dopo la presentazione dell'ultima relazione. La prima relazione periodica deve essere presentata dagli intermediari all'Agenzia delle entrate entro il 30 aprile 2021.

3. Il contribuente destinatario dell'obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 3 trasmette le informazioni sui meccanismi transfrontalieri entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui e' stato informato dall'intermediario esonerato circa la sussistenza dell'obbligo di comunicazione a suo carico.

4. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 3, gli intermediari e i contribuenti comunicano all'Agenzia delle entrate le informazioni di cui all'articolo 6 del presente decreto, relative al periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020, entro trenta giorni a decorrere dal 1° gennaio 2021.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalita' per la comunicazione delle informazioni sui meccanismi transfrontalieri di cui al presente decreto.

Art. 8

Obbligo di comunicazione una tantum

1. Gli intermediari e i contribuenti obbligati alla comunicazione ai sensi dell'articolo 3 trasmettono all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2021 le informazioni di cui all'articolo 6 relative ai meccanismi transfrontalieri la cui prima fase e' stata attuata tra il 25 giugno 2018 e il 30 giugno 2020.

2. Con il provvedimento di cui all'articolo 7, comma 5, sono definiti i termini e le modalita' per la comunicazione delle

informazioni di cui al comma 1.

Art. 9

Scambio di informazioni

1. L'Agenzia delle entrate trasmette alle autorità competenti delle giurisdizioni estere le informazioni sui meccanismi transfrontalieri oggetto di comunicazione, nei termini di cui al comma 2 e conformemente alle modalità procedurali stabilite con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 7, comma 5.

2. L'Agenzia delle entrate trasmette alle autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea le informazioni entro un mese a decorrere dalla fine del trimestre nel quale le ha ricevute da

parte degli intermediari e dei contribuenti. Il primo scambio di informazioni e' effettuato entro il 30 aprile 2021.

3. Le informazioni non sono trasmesse quando possono rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale, un processo commerciale o un'informazione la cui divulgazione contrasta con l'ordine pubblico.

Art. 10

Modifiche alle disposizioni vigenti

1. All'articolo 31-bis, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, le parole «agli articoli 7, 8, 8-bis e 10» sono

sostituite dalle seguenti: «agli articoli 7, 8, 8-bis, 8 bis bis, 8 bis ter e 10».

Art. 11

Obblighi di conservazione della documentazione

1. Gli intermediari e i contribuenti obbligati ai sensi dell'articolo 3 conservano i documenti e i dati utilizzati ai fini dell'attuazione del meccanismo transfrontaliero:

a) fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui le informazioni sono comunicate;

b) fino al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui le informazioni avrebbero dovuto essere trasmesse, nel caso di omessa comunicazione.

Art. 12

Sanzioni

1. Nei casi di omessa comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 6 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della meta'.

2. Nei casi di incompleta o inesatta comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 6 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta della meta'.

Art. 13

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 luglio 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Amendola, Ministro per gli affari
europei

Gualtieri, Ministro dell'economia e
delle finanze

Di Maio, Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale

Bonafede, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Allegato 1

ELEMENTI DISTINTIVI

A. Elementi distintivi generici collegati al criterio del vantaggio
principale

1. Un meccanismo in cui almeno un partecipante al meccanismo si
impegna a rispettare una condizione di riservatezza che puo'
comportare la non comunicazione ad altri intermediari o alle

autorita' fiscali delle modalita' con cui il meccanismo potrebbe garantire un vantaggio fiscale.

2. Un meccanismo in cui l'intermediario e' autorizzato a ricevere una commissione (o un interesse e una remunerazione per i costi finanziari e altre spese) per il meccanismo e tale commissione e' fissata in riferimento:

a) all'entita' del vantaggio fiscale derivante dal meccanismo;

oppure

b) al fatto che dal meccanismo sia effettivamente derivato un vantaggio fiscale. Cio' includerebbe l'obbligo per l'intermediario di rimborsare parzialmente o totalmente le commissioni se il vantaggio fiscale previsto derivante dal meccanismo non e' stato in parte o del tutto conseguito.

3. Un meccanismo che ha una documentazione e/o una struttura

sostanzialmente standardizzate ed e' a disposizione di piu' contribuenti pertinenti senza bisogno di personalizzarne in modo sostanziale l'attuazione.

B. Elementi distintivi specifici collegati al criterio del vantaggio principale

1. Un meccanismo in cui un partecipante al meccanismo stesso adotta misure artificiose consistenti nell'acquisire una societa' in perdita, interromperne l'attivita' principale e utilizzarne le perdite per ridurre il suo debito d'imposta, anche mediante il trasferimento di tali perdite verso un'altra giurisdizione o l'accelerazione dell'uso di tali perdite.

2. Un meccanismo che ha come effetto la conversione del reddito

in capitale, doni o altre categorie di reddito tassate a un livello inferiore o esenti da imposta.

3. Un meccanismo comprendente operazioni circolari che si traducono in un «carosello» di fondi («round-tripping»), in particolare tramite il coinvolgimento di entita' interposte che non svolgono nessun'altra funzione commerciale primaria o di operazioni che si compensano o si annullano reciprocamente o che presentano altre caratteristiche simili.

C. Elementi distintivi specifici collegati alle operazioni transfrontaliere

1. Un meccanismo che prevede pagamenti transfrontalieri deducibili effettuati tra due o piu' imprese associate, dove si

verifica almeno una delle condizioni seguenti:

a) il destinatario non e' residente a fini fiscali in alcuna giurisdizione;

b) nonostante il destinatario sia residente a fini fiscali in una giurisdizione, quest'ultima:

1) non impone alcuna imposta sul reddito delle societa' o impone un'imposta sul reddito delle societa' il cui tasso e' pari o prossimo a zero; oppure

2) e' inserita in un elenco di giurisdizioni di paesi terzi che sono state valutate collettivamente dagli Stati membri o nel quadro dell'OCSE come non cooperative;

c) il pagamento beneficia di un'esenzione totale dalle imposte nella giurisdizione in cui il destinatario e' residente a fini fiscali;

d) il pagamento beneficia di un regime fiscale preferenziale nella giurisdizione in cui il destinatario e' residente a fini fiscali.

2. Per lo stesso ammortamento sul patrimonio sono chieste detrazioni in piu' di una giurisdizione.

3. E' chiesto lo sgravio dalla doppia tassazione rispetto allo stesso elemento di reddito o capitale in piu' di una giurisdizione.

4. Esiste un meccanismo che include trasferimenti di attivi e in cui vi e' una differenza significativa nell'importo considerato dovuto come contropartita degli attivi nelle giurisdizioni interessate.

D. Elementi distintivi specifici riguardanti lo scambio automatico di informazioni e la titolarita' effettiva

1. Un meccanismo che puo' avere come effetto di compromettere l'obbligo di comunicazione imposto dalle leggi che attuano la normativa dell'Unione o eventuali accordi equivalenti sullo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari, compresi accordi con i paesi terzi, o che trae vantaggio dall'assenza di tale normativa o tali accordi. Detti meccanismi includono almeno uno degli elementi seguenti:

a) l'uso di un conto, prodotto o investimento che non e' un conto finanziario, o non appare come tale, ma ha caratteristiche sostanzialmente simili a quelle di un conto finanziario;

b) il trasferimento di conti o attivita' finanziari in giurisdizioni che non sono vincolate dallo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari con lo Stato di residenza del

contribuente pertinente, o l'utilizzo di tali giurisdizioni;

c) la riclassificazione di redditi e capitali come prodotti o pagamenti che non sono soggetti allo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari;

d) il trasferimento o la conversione di un'istituzione finanziaria, o di un conto finanziario o delle relative attività in un'istituzione finanziaria o in un conto o in attività finanziari non soggetti a comunicazione nell'ambito dello scambio automatico di informazioni sui conti finanziari;

e) il ricorso a soggetti, meccanismi o strutture giuridici che eliminano o hanno lo scopo di eliminare la comunicazione di informazioni su uno o più titolari di conti o persone che esercitano il controllo sui conti nell'ambito dello scambio automatico di informazioni sui conti finanziari;

f) meccanismi che compromettono le procedure di adeguata verifica utilizzate dalle istituzioni finanziarie per ottemperare agli obblighi di comunicazione di informazioni sui conti finanziari o ne sfruttano le debolezze, compreso l'uso di giurisdizioni con regimi inadeguati o deboli di attuazione della legislazione antiriciclaggio o con requisiti di trasparenza deboli per quanto riguarda le persone giuridiche o i dispositivi giuridici.

2. Un meccanismo che comporta una catena di titolarita' legale o effettiva non trasparente, con l'utilizzo di persone, dispositivi giuridici o strutture giuridiche:

a) che non svolgono un'attivita' economica sostanziale supportata da personale, attrezzatura, attivita' e locali adeguati; e

b) che sono costituiti, gestiti, residenti, controllati o stabiliti in una giurisdizione diversa dalla giurisdizione di

residenza di uno o piu' dei titolari effettivi delle attivita' detenute da tali persone, dispositivi giuridici o strutture giuridiche; e

c) in cui i titolari effettivi di tali persone, dispositivi giuridici o strutture giuridiche, quali definiti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono resi non identificabili.

E. Elementi distintivi specifici relativi ai prezzi di trasferimento

1. Un meccanismo che comporta l'uso di norme «porto sicuro» (safe harbour) unilaterali.

2. Un meccanismo che comporta il trasferimento di beni immateriali di difficile valutazione. Si intende per «beni immateriali di difficile valutazione» (hard-to-value intangibles)

quei beni immateriali o i diritti su beni immateriali, per i quali al momento del loro trasferimento tra imprese associate:

a) non esistono affidabili transazioni comparabili; e

b) al momento della definizione dell'accordo, le proiezioni dei flussi di cassa futuri o del reddito derivante dal bene immateriale trasferito o le assunzioni utilizzate nella sua valutazione sono altamente incerte, rendendo difficile prevedere il livello di successo finale del bene immateriale trasferito.

3. Un meccanismo che implica un trasferimento transfrontaliero infragruppo di funzioni e/o rischi e/o attività', se la previsione annuale degli utili del cedente o dei cedenti al lordo di interessi e imposte (EBIT), nel periodo di tre anni successivo al trasferimento, è inferiore al 50 per cento della previsione annuale degli EBIT del cedente o cedenti in questione in mancanza di trasferimento.

Prot. N. 268208/2020

Disposizioni di attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, riguardanti le modalità e i termini relativi alle richieste di informazioni sulle operazioni intercorse con l'estero, sui rapporti ad esse collegate e sull'identità dei relativi titolari.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

E

IL COMANDANTE GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

In base alle attribuzioni conferite dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento:

Dispongono:

1. Soggetti destinatari delle richieste di informazioni

1.1. Sono destinatari delle richieste di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come modificato dall'art. 8 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, gli intermediari finanziari indicati nell'articolo 3, comma 2, gli altri operatori finanziari di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e d) e gli operatori non finanziari di cui all'articolo 3, comma 5, lettera i), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni.

1.2. Sono destinatari delle richieste di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come modificato dall'art. 8 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, i soggetti di cui all'articolo 3, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni.

1.3. I soggetti destinatari delle richieste di cui ai punti precedenti sono tenuti alla comunicazione all'Anagrafe Tributaria dell'indirizzo di posta elettronica certificata su cui intendono

ricevere la notifica delle richieste medesime. L'indirizzo PEC comunicato è iscritto nella sezione "REI monitoraggio" del Registro Elettronico degli Indirizzi ("REI") prevista al punto 2.1 lett. b) del provvedimento del 10 maggio 2017 prot. n. 90677. Al fine di consentire l'indicazione del corretto codice operatore tramite cui qualificarsi nel Registro, viene pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate la tabella dei codici soggetto per sezione del REI secondo quanto previsto al punto 10 provvedimento del 10 maggio 2017 prot. n. 90677.

2. Oggetto delle richieste

2.1 Gli operatori di cui al punto 1.1, su specifica richiesta effettuata ai sensi del successivo punto 4, forniscono evidenza delle operazioni intercorse con l'estero eseguite per conto o a favore di soggetti diversi da quelli per i quali gli intermediari finanziari già forniscono le informazioni ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge n. 167 del 1990.

La richiesta contiene i dati relativi all'organo procedente e all'autorizzazione di cui al successivo punto 3, nonché le seguenti informazioni:

a) periodo temporale di riferimento, di durata massima non superiore a 12 mesi, con l'indicazione delle date di inizio e fine periodo;

b) codice della causale analitica dell'operazione, individuata tra le causali di cui all'allegato al presente provvedimento;

c) ambito territoriale di riferimento della richiesta (Paese estero di riferimento).

Nella ipotesi di richieste nominative, la richiesta contiene i dati anagrafici, compreso il codice fiscale, ove disponibile, del soggetto in relazione al quale viene effettuata la richiesta.

2.2 Oggetto della richiesta di cui al punto 2.1 sono le operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro, sia che si tratti di un'operazione unica che di più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata come definita dall'articolo 1, comma 2 lett. v) del

decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, conservate ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

2.3 Gli elementi informativi da fornire nella risposta relativi alle operazioni di cui al punto 2.1 sono:

- la data, la causale, l'importo e la tipologia dell'operazione;
- l'eventuale rapporto continuativo movimentato ovvero, in caso di operazione fuori conto, l'eventuale presenza di denaro contante, come definito dall'art. 1, comma 2, lett. o), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
- in relazione ai clienti dell'intermediario obbligato alla comunicazione, i dati identificativi dei soggetti che dispongono l'ordine di pagamento, compresi gli eventuali soggetti delegati a compiere l'operazione e dei titolari effettivi secondo quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
- in relazione ai clienti dell'intermediario obbligato alla comunicazione, i dati identificativi dei soggetti destinatari dell'ordine di accreditamento, compreso l'eventuale stato estero di residenza anagrafica;
- qualora presenti in relazione alle tipologie di operazioni identificate dalle causali di cui all'allegato, i dati identificativi dell'intermediario finanziario e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria esteri, compreso lo stato estero di provenienza dei fondi;
- codice fiscale dell'intermediario finanziario tenuto alla risposta;
- codice interno della dipendenza (CAB);
- natura in conto ovvero extraconto dell'operazione;
- divisa oppure il codice divisa dell'operazione;
- importo totale dell'operazione espresso in euro;

- data di registrazione dell'operazione;
- tipologia della registrazione;
- identificativo della registrazione;
- eventuale connessione tra registrazioni.

2.4 I soggetti di cui al punto 1.2 del presente provvedimento sono obbligati, su richiesta effettuata ai sensi del successivo punto 4, a fornire le informazioni relative all'identità dei titolari effettivi, rilevati in applicazione dei criteri di cui all'articolo 1, comma 2, lettera pp) e all'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, con riferimento a specifiche operazioni con l'estero o rapporti ad esse collegate.

3. Uffici e reparti autorizzati ad effettuare le richieste

3.1. Per l'Agenzia delle Entrate, previa autorizzazione del Capo Divisione Contribuenti, le richieste di cui al presente provvedimento sono inoltrate dall'unità speciale costituita in attuazione dell'articolo 12, comma 3, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ora Sezione Analisi e Strategie per il Contrasto agli Illeciti Fiscali Internazionali presso la Divisione Contribuenti dell'Agenzia delle Entrate.

3.2. Per la Guardia di Finanza, previa autorizzazione del Comandante dei Reparti Speciali, le richieste di cui al punto 2 sono inoltrate dai reparti speciali di cui all'articolo 6, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34.

4. Formato e contenuto delle richieste e delle risposte

4.1. Le richieste di cui ai punti 2.1 e 2.4 e le relative risposte da parte degli intermediari individuati al punto 1.1, sono formate sulla base di apposito schema XML.

4.2. Le risposte di cui al punto precedente sono firmate digitalmente dal responsabile della struttura accentrata, ovvero dal responsabile della sede o dell'ufficio destinatari delle richieste o da altra

persona da questi delegata e possono contenere documenti allegati in formato digitale. In tal caso gli allegati hanno la caratteristica di un documento statico non modificabile, sono privi di campi attivi, tra cui campi macro e campi variabili, ed hanno i seguenti formati: .pdf, .jpg, .gif, .tiff.

4.3. Le richieste di cui al punto 2.4 ai soggetti destinatari del presente provvedimento diversi da quelli individuati al punto 1.1, sono formate da documento statico non modificabile su cui è apposta la firma digitale del responsabile dell'organo procedente. Le relative risposte hanno la caratteristica di un documento statico non modificabile, firmato digitalmente dai soggetti destinatari della richiesta individuati al punto 1.2, sono privi di movimenti attivi, tra cui campi macro e campi variabili ed hanno i seguenti formati: .pdf, .jpg, .gif, .tiff.

4.4. Per le risposte è consentito l'utilizzo del formato compresso .zip, a condizione che contenga file con le caratteristiche indicate nei punti 4.1 e 4.2. Per la risposta di cui al punto 4.2, la corrispondenza del contenuto alla transazione XML è verificata tramite il relativo schema di definizione pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate.

4.5. La validità della risposta è attestata, da parte dell'Agenzia delle Entrate, da una comunicazione prodotta tramite un messaggio di posta elettronica certificata, generato a seguito della verifica della corrispondenza della transazione ai formati stabiliti nei punti 4.1, 4.2 e 4.3 e della verifica della validità della firma digitale. Le risposte pervenute all'Agenzia, non accettate dal sistema di validazione perché non corrispondenti ai formati previsti, devono essere riprodotte in forma valida entro 5 giorni dal ricevimento del messaggio PEC.

5. Modalità tecniche di trasmissione delle richieste e delle risposte

5.1 Nel rispetto dei principi, contenuti nell'art. 11 bis del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, di economicità e di semplificazione degli adempimenti nell'acquisizione delle informazioni finanziarie, le richieste di cui ai punti 2.1 e 2.4 e le relative risposte sono trasmesse utilizzando la procedura telematica di cui all'articolo 32, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dei relativi provvedimenti di

attuazione, tramite *Posta elettronica Certificata*, in conformità delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 e alle regole tecniche di attuazione di cui al decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 2 novembre 2005.

5.2 Le richieste di cui ai punti 2.1 e 2.4 sono notificate sull'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato, ai sensi del punto 6.2 del provvedimento dell'8 agosto 2014 ovvero successivamente ai sensi del precedente punto 1.3., al Registro Elettronico degli Indirizzi secondo quanto previsto dal provvedimento del 10 maggio 2017.

6. Termini per adempiere alle richieste

6.1 Le risposte devono essere fornite entro:

- a) trenta giorni dalla data di ricevimento, per le richieste di cui al punto 2.1;
- b) quindici giorni dalla data di ricevimento, per le richieste di cui al punto 2.4 relative ai dati identificativi del titolare effettivo.

6.2 Su istanza degli intermediari individuati al punto 1.1 e 1.2 del presente provvedimento, i termini previsti dalle lettere a) e b) del precedente punto 6.1 possono essere prorogati, per giustificati motivi, per un periodo di venti giorni dal Capo Divisione Contribuenti dell'Agenzia delle Entrate, ovvero, dal Comandante dei Reparti Speciali della Guardia di Finanza.

7. Trattamento dei dati

7.1 Lo svolgimento delle attività dedotte nel presente provvedimento implica un trattamento di dati personali, in specie riferibili a dati personali comuni e finanziari espressamente individuati ai punti 2.3 e 2.4 del presente provvedimento. Il trattamento è finalizzato alle attività di contrasto all'evasione e accertamento e all'azione di controllo per la prevenzione e repressione dei fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all'estero.

7.2 Il trattamento dei predetti dati personali sarà effettuato dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e

tutela della riservatezza di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196. .

7.3 L'Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza tratteranno i dati personali che vengono in rilievo nell'ambito di operatività del presente provvedimento secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità previste dalla norma e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento e al Codice.

7.4 I dati e le notizie raccolti sono archiviati nell'apposita banca dati delle indagini finanziarie.

7.5 L'Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza si impegnano, altresì, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall'articolo 32 del Regolamento, necessarie a garantire la correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.

7.6 La sicurezza nella trasmissione dei dati è garantita dal canale di trasmissione del sistema informativo dell'anagrafe tributaria, mediante l'adozione delle misure riguardanti il controllo degli accessi al sistema e la cifratura del canale trasmissivo e dei dati. La sicurezza degli archivi del sistema informativo dell'anagrafe tributaria è garantita da misure che prevedono un sistema di autorizzazione per gli accessi, di tracciamento e monitoraggio delle operazioni. La sicurezza nella trasmissione dei dati, tramite la posta elettronica certificata, è garantita dall'adozione di misure riguardanti il controllo degli accessi al sistema, da parte della Sezione Analisi e Strategie per il Contrasto agli Illeciti Fiscali Internazionali presso la Divisione Contribuenti dell'Agenzia delle Entrate e dei reparti speciali della Guardia di Finanza, e la crittografia degli archivi.

8. Coordinamento tra Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza

La Sezione Analisi e Strategie per il Contrasto agli Illeciti Fiscali Internazionali presso la Divisione Contribuenti dell'Agenzia delle Entrate ed il Comando dei Reparti Speciali della Guardia di

Finanza assicurano il coordinamento delle attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all'estero basate sulle richieste di cui al punto 2 nei confronti dei soggetti indicati al punto 1 del presente provvedimento.

9. Decorrenza

A decorrere dal 1° ottobre 2020, le richieste e le risposte previste ai punti 2.1 e 2.4, nei confronti dei soggetti individuati al punto 1.1, sono effettuate esclusivamente in via telematica secondo le regole tecniche specificate nel presente provvedimento.

Motivazioni

L'articolo 8 del Decreto legislativo 2017 n. 90 entrato in vigore il 4 luglio 2017 ha modificato la disciplina sul monitoraggio fiscale di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 1990 n.167, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n.227 riguardante le modalità e i termini relativi alle richieste di informazioni sulle operazioni intercorse con l'estero, sui rapporti ad esse collegate e sull'identità dei relativi titolari effettivi.

Al fine di garantire la massima efficacia all'azione di controllo per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all'estero, tale disposizione prevede che l'unità speciale costituita ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 1 luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102, ora Sezione Analisi e Strategie per il Contrasto agli Illeciti Fiscali Internazionali presso la Divisione Contribuenti dell'Agenzia delle Entrate e i reparti speciali della Guardia di Finanza, di cui all'articolo 6, comma 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n.34, possono richiedere, in deroga ad ogni vigente disposizione di legge, previa autorizzazione del Capo Divisione Contribuenti dell'Agenzia delle entrate, ovvero del Comandante generale della Guardia di finanza o autorità dallo stesso delegata :

- agli intermediari bancari e finanziari di cui all'articolo 3, comma 2, agli altri operatori finanziari di cui all'articolo 3, comma 3. lettere a) e d) e agli operatori non finanziari di cui all'art. 3, comma 5, lettera i) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, di fornire evidenza, entro i limiti di carattere oggettivo stabiliti dall'articolo 1, comma 1, del citato decreto, delle operazioni intercorse con l'estero anche per masse di contribuenti e con riferimento ad uno specifico periodo temporale;
- ai soggetti di cui all'articolo 3, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231 e successive modificazioni, con riferimento a specifiche operazioni con l'estero o rapporti ad esse collegate, l'identità dei titolari effettivi rilevata in applicazione dei criteri di cui all'articolo 1, comma 2, lettera pp), e all'articolo 20 del medesimo decreto.

Con il presente provvedimento congiunto del Direttore dell'Agenzia delle entrate e del Comandante generale della Guardia di finanza sono stabiliti le modalità e i termini relativi alle predette richieste al fine di assicurare il necessario coordinamento e di evitare duplicazioni.

Il punto 2 stabilisce gli ambiti soggettivo e oggettivo della richiesta e detta indicazioni in ordine agli elementi informativi da comunicare.

Con riferimento all'ambito soggettivo, le richieste di cui al punto 2.1 hanno ad oggetto le operazioni intercorse con l'estero eseguite per conto e a favore dei soggetti diversi da persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i quali gli intermediari finanziari già forniscono le informazioni ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge n. 167 del 1990.

Con riferimento all'ambito oggettivo, è stabilito che:

a) le richieste di cui ai punti 2.1 e 2.4 del presente provvedimento, nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 3, comma 2, degli altri operatori finanziari indicati all'articolo 3, comma 3, lettera a) e d) e degli operatori non finanziari indicati all'articolo 3, comma 5, lettera i), del decreto legislativo

21 novembre 2007, n.231, possono essere effettuate utilizzando la procedura già in uso per le indagini finanziarie (articolo 32, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e relativi provvedimenti di attuazione). Il ricorso all'utilizzo della predetta procedura telematica viene previsto anche nel rispetto di quanto disposto dall'art. 11 bis del decreto n. 201 del 2011, norma in cui appare evidente l'intenzione del legislatore di convogliare verso la stessa procedura telematica delle indagini finanziarie anche l'acquisizione di dati finanziari da parte di organismi istituzionali diversi da quelli presso cui la procedura è già in uso, anche in applicazione dei principi di semplificazione e di contenimento dei costi.

b) le richieste di cui al punto 2.4, nei confronti dei soggetti diversi da quelli indicati alla precedente lett. a) sono effettuate tramite il sistema di PEC.

Viene specificato che le richieste di cui alla precedente lettera a) sono formate secondo apposito schema XML.

I termini per adempiere alle richieste, vengono diversificati a seconda della tipologia dei dati da trasmettere, tenuto conto anche delle diverse tempistiche di elaborazione dei dati.

Su istanza degli intermediari di cui ai punti 1.1 e 1.2 del presente provvedimento, i termini per le risposte di cui al punto 6.1 lett. a) e b) possono essere prorogati, per giustificati motivi, per un periodo di venti giorni dal Capo Divisione Contribuenti dell'Agenzia delle Entrate, ovvero, dal Comandante dei Reparti Speciali della Guardia di Finanza.

Relativamente al trattamento dei dati, valgono le stesse misure già stabilite per la procedura delle indagini finanziarie.

In particolare, si precisa che le modalità di scambio informativo tra l'Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza e gli operatori finanziari sono state già esaminate dal Garante per la protezione dei dati personali in occasione dei provvedimenti del Direttore dell'Agenzia n. 188870 del 22 dicembre 2005 e n. 9647 del 19 gennaio 2007. Il Garante con i provvedimenti del 21 dicembre 2005 n. 1210095 e dell'11 gennaio 2007 n. 1381941 ha espresso parere favorevole.

Il provvedimento reca una specifica disposizione finale volta ad assicurare che la Sezione Analisi e Strategie per il Contrasto agli Illeciti Fiscali Internazionali presso la Divisione Contribuenti dell'Agenzia delle Entrate ed il Comando dei Reparti Speciali della Guardia di Finanza pongano in essere ogni iniziativa utile a assicurare il necessario coordinamento relativamente alle attività oggetto del presente provvedimento anche al fine di evitare duplicazioni.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (artt. 67, comma 1, e 68, comma 1).

Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (artt. 5, comma 1, e 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

b) Disciplina normativa di riferimento:

Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 Giugno 2017 [art.8].

Legge 6 agosto 2013, n. 97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013 [art. 9, comma 1, lettera b)].

Decreto legislativo del 21 novembre 2007 n. 231, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007 [art. 1, comma 2, lettera pp), 3, commi 2,3,4,5 e 6.].

Legge 24 dicembre 2007, n. 244, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007 (art. 1, comma 361).

Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 2005 (art. 14).

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986 (art. 5).

Decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.186 del 10 agosto 1990 (art. 2).

Provvedimento della Banca d'Italia del 24 marzo 2020.

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 25 marzo 2013, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate il 25 marzo 2013.

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 2 luglio 2010, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate il 5 luglio 2010.

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 24 aprile 2014, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate il 24 aprile 2014.

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2014, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate l'8 agosto 2014.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 21 luglio 2020

PER L'AGENZIA DELLE ENTRATE
Il Direttore
Avv. Ernesto Maria Ruffini

PER LA GUARDIA DI FINANZA
Il Comandante Generale
Gen. C.A. Giuseppe Zafarana

“firmato digitalmente”

“firmato digitalmente”

Elenco causali delle operazioni da comunicare da parte degli intermediari indicati al punto 1 del presente provvedimento e riportate nell'allegato 3 al provvedimento della Banca d'Italia del 24 marzo 2020.

TIPOLOGIA DELL'OPERAZIONE	CAUSALE
BONIFICI DA E PER L'ESTERO	AA. La causale va utilizzata per bonifici che hanno come intermediario della controparte un soggetto ubicato su piazza estera.
ACCREDITO O INCASSO PER UTILIZZO DI CREDITO DOCUMENTARIO DA ESTERO	72. La causale si riferisce all'accredito o all'incasso per utilizzo di un credito documentario dall'estero.
ADDEBITO O PAGAMENTO PER UTILIZZO CREDITO DOCUMENTARIO SU ESTERO	44. Si tratta dell'operazione inversa alla causale 72, riferita all'addebito o al pagamento per utilizzo di un credito documentario su estero.
PAGAMENTO RIMESSE DOCUMENTATE DA E PER L'ESTERO	BQ. Si tratta di pagamento di rimesse documentate da o per l'estero.
INCASSO RIMESSE DOCUMENTATE DA O PER L'ESTERO	BP. Trattasi dell'operazione inversa alla BQ, quindi incasso di rimesse documentate da o per l'estero.
VERSAMENTO O CONSEGNA DI CONTANTE E/O TITOLI AL PORTATORE DA PARTE DI BANCHE O SUCCURSALI SITUATE ALL'ESTERO	C7. Versamenti su conto o per cassa.
PRELIEVO O RITIRO DI CONTANTE E/O TITOLI AL PORTATORE DA PARTE DI BANCHE O SUCCURSALI SITUATE ALL'ESTERO	C8. Prelevamenti su conto o per cassa.